Codice A2205C
D.D. 12 ottobre 2026, n. 1601
''Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Torino'', con sede in Torino (TO). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.

ATTO DD 1601/A2205C/2026 DEL 12/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE
A2205C - Controllo registri regionali in ambito sociale, controlli misure cofinanziate con fondi europei di coesione e benessere animali da compagnia

OGGETTO: "Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Torino", con sede in Torino (TO). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:
La "Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Torino ", C.F. 97639230016, con sede in Torino (TO), via Luigi Mercantini n. 4/A, risulta essere stata iscritta in data 18/03/2009 presso il Registro delle Persone Giuridiche Private del Piemonte al n. 906;

Il Presidente della Fondazione, con nota acquisita al prot. n. 119887 del 22/09/2026, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto dell'Ente ;

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con atto a rogito di Raffaella Poli Cappelli, Notaio in Torino (TO), rep. n. 27795 del 25/06/2025, registrato presso l'U.T. dell'Agenzia delle Entrate di Torino in data 01/07/2025 al n. 29063 serie 1T, ha approvato la revisione dello Statuto, che modifica la composizione dell'organo amministrativo, introduce il Comitato Scientifico ed il Comitato di Sorveglianza, modifica l'art. 6 eliminando la figura dei Sostenitori e dei Sostenitori Benemeriti. Il testo dello Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31/7/2001;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- artt. 14 e ss. del D.P.R. 616/77;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 2/4/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche private;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/7/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di autorizzare l'iscrizione, al n. 906 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, del nuovo Statuto della "Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Torino", con sede in Torino. Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2205C - Controllo registri regionali in ambito sociale, controlli misure cofinanziate con fondi europei di coesione e benessere animali da compagnia)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

mini di Legge.
Gli intervenuti prestano espressamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente che l'approva.
Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su due fogli di cui occupa quattro intere facciate quanto di questa e viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti undici.
In originale firmato:

RAFFAELLA POLI CAPPELLI

Allegato "A" all'atto del 25 giugno 2025 Rep. n. 27795/18277

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Art. 1 - Costituzione e denominazione

A norma degli articoli 14 e seguenti del codice civile è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO - TORINO".

Art. 2 - Sede Legale

La Fondazione ha sede legale in Torino, via Mercantini n. 4/A.

Art. 3 - Oggetto

La Fondazione, senza scopo di lucro, ha per oggetto la valorizzazione della figura e della professione del consulente del lavoro attraverso il costante aggiornamento e perfezionamento tecnico, scientifico e culturale.
A tale scopo la Fondazione si farà carico di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazione di documenti, studi, approfondimenti e convegni in tutti i settori di interesse per la professione di consulente del lavoro.
La Fondazione agevola con ogni mezzo lo svolgimento dell'attività professionale, promuove ed attua ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione, orientamento, informazione ed inserimento professionale in materia di consulenza del lavoro e comunque nelle materie oggetto della professione di consulente del lavoro, ponendo in essere tutte le azioni e/o attività che vengano ritenute utili per il miglioramento e perfezionamento nell'attività dei consulenti del lavoro e dei loro organi istituzionali e quant'altro ritenuto utile per il conseguimento degli scopi istituzionali.
La Fondazione promuove gli scambi culturali e le intese culturali e scientifiche nel settore della consulenza del lavoro con enti stranieri, collocati soprattutto nell'ambito dell'Unione Europea, aventi scopi analoghi.
La Fondazione tutela la professione ed i diritti del consulente del lavoro attraverso l'approfondimento di tematiche relative alla previdenza di tale figura professionale.
La Fondazione potrà erogare borse di studio.

Art. 4 - Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite da:
- redditi derivanti dal proprio patrimonio;
 un contributo annuale erogato dal fondatore;
- quote e contributi da parte di soggetti privati o enti;
- eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri enti;
- liberalità, lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti;

- ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza o entrata comunque conseguiti.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di cui essa è titolare e di ogni altro diritto o rapporto giuridico facente capo a essa. Nell'eventualità in cui il patrimonio della Fondazione sia incrementato da contributi, lasciti o donazioni conseguiti per un fine determinato, tali somme, nonché le eventuali rendite da esse derivanti, saranno tenute distinte rispetto al restante patrimonio sociale e destinate esclusivamente al fine determinato.

Art. 6 - Ente fondatore

Ente fondatore è il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, nello svolgimento delle attribuzioni di cui all'articolo 14 della Legge 12/79.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
- il Comitato di Sorveglianza
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 8 - Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza è composto da 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino fra i propri componenti. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino individua, inoltre, fra tali 5 (cinque) membri il Presidente del Comitato di Sorveglianza.

Il Comitato di Sorveglianza:

a) vigila sul perseguimento degli scopi statutari;

b) approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione;

c) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo;

d) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo;

e) autorizza le modifiche statutarie nonché su trasformazione, fusione, scissione o scioglimento della Fondazione;

f) autorizza, in via preventiva, gli atti di straordinaria amministrazione indicati all'articolo 11, comma 4.

Il Comitato di Sorveglianza è convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno o ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione ne richieda il parere. Il Comitato di Sorveglianza è altresì convocato su richiesta del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

È composto da un numero dispari di membri compresi fra 3 (tre) e 5 (cinque) nominati dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, tra i consulenti del lavoro di comprovata esperienza professionale e reputazione. Dura in carica quanto il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino e decade alle medesime scadenze del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino.

La nomina a Consigliere è singolarmente revocabile in qualsiasi momento dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, a proprio insindacabile giudizio, mediante delibera contenente opportuna motivazione; con la medesima delibera può anche essere contestualmente nominato il/la sostituto/a.
Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino ha inoltre facoltà di revocare e/o sciogliere l'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, mediante delibera contenente adeguate e circostanziate motivazioni; con la medesima delibera può anche essere immediatamente annullata o limitata la prosecuzione delle attività affidate alla Fondazione (ivi comprese le attività di formazione). A seguito della revoca con scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino può - anche contestualmente - nominare un commissario per l'esercizio ordinario provvisorio ed entro i successivi trenta giorni nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 10 - Presidente

È nominato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
Egli rappresenta legalmente la Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni e può adottare, nei casi d'urgenza, provvedimenti indifferibili, che devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e comunque entro sessanta giorni. Il Presidente assume il ruolo di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 11 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dirige la Fondazione ed esercita tutti i poteri di amministrazione, ivi compresi:
a) predisporre il programma annuale e pluriennale delle attività, da sottoporre all'approvazione del Comitato di sorveglianza;
b) amministrare il patrimonio e le risorse;
c) avviare e coordinare progetti, corsi, eventi e pubblicazioni;
d) assumere o licenziare il personale e fissarne il trattamento economico;
e) nominare e revocare il Comitato Scientifico e, se ritenuto opportuno, il Segretario Generale;
f) predisporre i documenti di bilancio da trasmettere al Collegio dei Revisori e al Comitato di Sorveglianza.
Alla fine di ogni esercizio contabile, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo da sottoporsi alla discussione ed approvazione del comitato di sorveglianza entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio contabile ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.
Il Consiglio di Amministrazione predispone inoltre il bilancio preventivo da sottoporsi alla discussione ed approvazione del comitato di sorveglianza entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Comitato di Sorveglianza i seguenti atti:
a) adozione di regolamenti interni e di organizzazione;
b) le modifiche dello statuto;

c) trasferimento della sede legale, trasformazione, fusione, scissione o scioglimento della Fondazione;
d) apertura di sedi secondarie;
e) accensione di mutui, fideiussioni o altre forme di indebitamento;
f) acquisto, alienazione o costituzione di diritti reali su beni immobili o partecipazioni societarie;
g) accettazione di donazioni, lasciti o atti di liberalità che comportino oneri o condizioni a carico della Fondazione.

Art. 12 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno due volte l'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito per raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima della data della riunione (ovvero con telegramma, o posta elettronica certificata, qualora tutti i consiglieri ne siano dotati, almeno quarantotto ore prima dell'inizio della riunione).
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
Il Consiglio d'Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti presenti.
Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione verranno fatte constare da verbali; tali verbali saranno redatti da un segretario nominato, contestualmente alla riunione, dai Consiglieri presenti e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.
Quando si verifica una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente, ovvero di colui che in sua vece presiede la riunione.

Art. 13 - Segretario generale

Qualora si nomini il Segretario Generale, lo stesso sarà nominato dal Consiglio d'Amministrazione. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente, coordina gli uffici, cura la tenuta dei libri sociali e la redazione di bilanci, verbali e relazioni.

Art. 14 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo di alta consulenza tecnico-scientifica della Fondazione. È composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri, scelti dal Consiglio d'Amministrazione tra consulenti del Lavoro, accademici, professionisti, magistrati, funzionari ed esperti che si siano distinti, in Italia o all'estero, negli ambiti del diritto del lavoro, della previdenza sociale, dell'amministrazione del personale, dell'economia aziendale, della digitalizzazione dei processi HR o in altre discipline ritenute affini alle finalità statutarie. È coordinato da un responsabile nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
I componenti restano in carica per la medesima durata del Consiglio d'Amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili. La qualità di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con l'appartenenza al Collegio dei Revisori.
Il Comitato Scientifico:
a) individua e propone al Consiglio di Amministrazione le linee di ricerca, di formazione e di divulgazione che ritiene prioritarie per lo sviluppo della professione di Consulenti del Lavoro e per l'aggiornamento della categoria;
b) valuta i programmi annuali e pluriennali predisposti dal Consiglio di

Amministrazione, segnalando integrazioni, sinergie o possibili partenariati con università, enti di ricerca o organismi internazionali;
c) monitora gli esiti delle attività istituzionali, suggerendo eventuali correttivi metodologici o scientifici;
d) può creare commissioni e sottocommissioni di studio nelle quali sviluppare specifiche materie attraverso la partecipazione di soggetti iscritti all'ordine dei Consulenti del lavoro.

Art. 15 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, nominati dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino. Dura in carica quanto il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino e decade alle medesime scadenze del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino.
Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione, esaminando i bilanci preventivi e consuntivi e redigendo apposite relazioni illustrative ed accerta la regolare tenuta delle scritture contabili redigendo su di esse relazioni. Il Collegio vigila sull'attività della Fondazione.
I revisori dei conti possono, su invito del Consiglio di Amministrazione, partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione stesso senza diritti di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.
I revisori possono inoltre partecipare, con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alle riunioni degli altri organi della Fondazione ed effettuare, anche individualmente, controlli sulla contabilità della Fondazione.

Art. 16 - Rimborsi, spese e compensi

Ogni carica relativa a tutti gli organi previsti nel presente statuto è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio delle funzioni, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Ai membri del Comitato Scientifico possono tuttavia essere attribuiti, per particolari incarichi ad essi conferiti, compensi, il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti e del Comitato di Sorveglianza.

Art. 17 - Liquidazione

In caso di scioglimento, il Comitato di Sorveglianza nomina uno o più liquidatori.
Esaurita la liquidazione il patrimonio residuo sarà designato all'assegnazione di borse di studio, secondo le determinazioni del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino ovvero verrà destinato al finanziamento delle stesse attività di promozione della figura professionale del consulente del lavoro che saranno eventualmente svolte dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino.

Art. 18 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli organi della Fondazione ovvero tra i membri dello stesso organo sarà devoluta al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione o, in mancanza o inerzia, dall'organo o dalla persona fisica coinvolti nella controversia.
Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino deciderà, con propria motivata delibera, nella prima riunione successiva alla data alla quale la denunzia di controversia è stata trasmessa, sempre che tra

tale data e quella della riunione del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino intercorra un periodo di tempo maggiore di trenta giorni.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e della normativa vigente in materia di enti senza scopo di lucro.

In originale firmato:

[redacted]

RAFFAELLA POLI CAPPELLI